

Intesa raggiunta in Conferenza unificata stato-regioni. Ora circolare Miur sui crediti

Studenti-apprendisti, primo ok

Agli esami di maturità, terza prova con il tutor aziendale

DI EMANUELA MICUCCI

In dirittura d'arrivo standard formativi e criteri generali per la realizzazione dei percorsi del nuovo apprendistato formativo. Dalla Conferenza Stato-regioni è arrivato giovedì scorso il via libera al decreto interministeriale Istruzione-Lavoro-Economia attuativo delle disposizioni del Job Act su questo tema (art. 46 del decreto legislativo n. 81 del 2015). Anche se, rispetto alla versione originaria, le regioni hanno presentato specifici emendamenti su due questioni aperte. Intanto, il Miur annuncia corsi di formazione per dirigenti scolastici e insegnanti per aiutare la partecipazione delle scuole all'apprendistato. Delle due richieste delle regioni una riguarda l'eliminazione dei commi 3 e 4 dell'art. 4 che stabilisco-

no la durata del periodo di apprendistato anche per il terzo livello, utile per l'alta formazione, «proposta fortemente limitativa alle prerogative delle regioni», poiché il decreto legislativo n.81 del 2015 «attribuisce espressamente tale regolamentazione alla competenza regionale». La seconda richiesta è l'invio di una circolare da parte del Miur e del ministero del lavoro a tutte le università sul calcolo dei crediti formativi universitari connessi con la formazione presso il datore di lavoro.

L'intesa stabilisce i requisiti che le aziende che assumeranno studenti apprendisti debbano possedere: capacità strutturali, tecniche, organizzative e formative. Dunque, spazi adeguati, disponibilità strumentale idonea, ma anche disponibilità di un tutor aziendale e precedente

esperienza nella formazione di apprendisti, tirocinanti, studenti in alternanza scuola-lavoro o persone inquadramento pari o superiore a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato o passata partecipazione a un programma di innovazione scientifica, tecnologica o industriale nell'ambito in cui è prevista la formazione di alte professionalità.

I contratti di apprendistato dureranno 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IcFp), 4 anni per il diploma di istruzione e formazione professionale e per quello di scuola superiore, 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato, un anno per il diploma di IcFp per chi già possiede la qualifica professionale corrispondente e un anno per il

certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale delle competenze, garantita anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, l'apprendista deve aver frequentato almeno i ¾ della formazione sia interna sia esterna ed aver presentato un elaborato conclusivo dell'esperienza svolta. Per gli studenti apprendisti dell'ultimo anno delle superiori la terza prova scritta della maturità è predisposta tenendo conto delle specifiche esperienze di apprendistato e la commissione d'esame può avvalersi del tutor aziendale come esperto. Previsto un monitoraggio e una valutazione annuale di questa modalità di apprendistato da parte del Miur e del Lavoro con il supporto di Isf, Indire e Anvur.

© Riproduzione riservata

